



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**



DIPARTIMENTO DI **STUDI UMANISTICI**

# **LIBERTA' D'INFORMAZIONE E DI CRITICA IN PROSPETTIVA COMPARATA**

## **Lezione 3 – Diritto di cronaca v. diritti della personalità**

a.a. 2025-2026  
Roberto Caso

# E ti vengo a cercare... so già chi e dove sei



# Il volto come dato personale cruciale

**Opinion**  
ICE (US  
Immigration and  
Customs  
Enforcement)

This article is more than 1 month old

## ICE's surveillance app is a techno-authoritarian nightmare

Moustafa Bayoumi



Fri 30 Jan 2026 08.00  
EST

Mobile Fortify lets agents obtain vast amounts of information on anyone by scanning their face

Share 66



News Opinion Sport Culture Lifestyle

UK US politics World Climate crisis Middle East Ukraine Football Newsletters Business Environment UK politics Science

**Technology**

This article is more than 1 month old

## How ICE is using facial recognition in Minnesota

Mobile Fortify app being used to scan faces of citizens and immigrants - but its use has prompted a severe backlash

*Sanya Mansoor*

Tue 27 Jan 2026 09.00  
EST

Share

Prefer the Guardian



**West Coast**

## ICE agents reveal daily arrest quotas and surveillance app in rare court testimony

Under oath, officers said they were told to make eight arrests a day and given special tech to help choose 'targets'

- Sign up for the Breaking News US email to get newsletter alerts in your inbox

*Sam Levin in Portland, Oregon*

Fri 13 Mar 2026 09.00  
EDT



Roberto Caso - Unisalento

# Caso



Figura 12-1: Copertine di «Gente», anno 1968

# Caso

- Sul nr. 29 del 1968 del periodico “Gente” appariva un servizio fotografico realizzato con teleobiettivo, da cui risultavano ripresi in vari atteggiamenti, ed anche mentre si baciavano, il regista Franco Indovina e la principessa Soraya Esfandiari nell’interno della villa di quest’ultima
- La principessa Esfandiari agisce contro la società Rusconi, editrice di “Gente”, per violazione del domicilio, del diritto alla riservatezza e del diritto all’immagine con pregiudizio al decoro, onore e reputazione

# Intermezzo: gli anni '70 del diritto italiano

- Lo statuto dei lavoratori ([l. 20 maggio 1970, n. 300](#))
- La legge sul divorzio ([l. 1 dicembre 1970, n. 898](#))
- La legge di riforma del diritto di famiglia ([l. 19 maggio 1975, n. 151](#))
- La legge sull'interruzione di gravidanza ([l. 22 maggio 1978, n. 194](#))
- La giurisprudenza creativa (in particolare, i c.d. pretori d'assalto): ad es., i diritti della personalità (riservatezza, identità personale) e il danno biologico

# Cosa vedete nelle foto?



# Pretura Roma 6 maggio 1974, in Foro it., 1974, I, 1806

- Campagna abrogazionista per il referendum sul divorzio
- Due persone (uomo e donna) vengono fotografate e la loro immagine viene inserita nel manifesto della campagna abrogazionista
- Le due persone ricorrono, lamentano il fatto di non essere sposati e di essere a favore del divorzio

# Caso

- Il ritratto di un noto stilista viene adoperato, insieme ad una sua dichiarazione, per una campagna pubblicitaria su alcune riviste di moda senza il suo consenso. Lo stilista agisce in giudizio per la tutela civile della sua immagine.



# Cosa vedete nelle foto?



He's one of the busiest men in town. While his door may say *Office Hours 2 to 4*, he's actually on call 24 hours a day.

The doctor is a scientist, a diplomat, and a friendly sympathetic human being all in one, no matter how long and hard his schedule.

According to a recent Nationwide survey:

## MORE DOCTORS SMOKE CAMELS THAN ANY OTHER CIGARETTE

DOCTORS in every branch of medicine—113,597 in all—were queried in this nationwide study of cigarette preference. Three leading research organizations made the survey. The gist of the query was—What cigarette do you smoke, Doctor?

*The brand named most was Camel!*

The rich, full flavor and cool mildness of Camel's superb blend of costlier tobaccos seem to have the same appeal to the smoking tastes of doctors as to millions of other smokers. If you are a Camel smoker, this preference among doctors will hardly surprise you. If you're not—well, try Camels now.

YOUR "T-ZONE" WILL TELL YOU...

**T for Taste . . .  
T for Throat . . .**

that's your proving ground for any cigarette. See if Camels don't suit your "T-Zone" to a "T."

**CAMELS** Costlier Tobaccos



**Leggerezza amica.**

Leggerezza amica significa di Mild Seven. Perché, grazie al suo esclusiva mix tabacco, produce molto meno fumo e sigarette che qualsiasi un altro può bruciare, quindi meno irritazione. Mild Seven, però, non è soltanto amica della leggerezza, ma anche del gusto e del momento eccezionale di cui, allora, si dispone.

Mild Seven. Una leggerezza che si accompagna in tutte le età della giornata.

# Caso

- Con atto di citazione notificato il 3 settembre 2020, Selvaggia Sfrontarelli esponeva che era stata protagonista femminile del film «Il lucchetto»; che aveva stipulato un contratto col produttore con cui le era stato riconosciuto «il diritto di approvazione sulle foto di scena che la riguardano» (clausola n. 20); che nel n. 11, del novembre 2020, del mensile «Tutti nudi», edito dalla convenuta s.p.a. XXX Editrice, era contenuto un servizio di otto pagine sul film da lei interpretato, con otto fotografie che la ritraevano in pose di nudo integrale; che non aveva mai consentito alla utilizzazione di dette fotografie. Preciso che tale fatto costituiva illecito a suo danno da cui erano derivati danni non patrimoniali e pregiudizi suscettibili di valutazione economica, la Sfrontarelli conveniva dinanzi al Tribunale di Trento la s.p.a. XXX Editrice chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di Euro 8.000.000.

# Caso

- La nota attrice Aurelia Montini conviene in giudizio davanti al Tribunale di Bari il fotografo Carlo De Scattis e la s.p.a. XXX Editrice esponendo che, dopo essersi fatta fotografare parzialmente nuda aveva distrutto 300 fotografie e con «liberatoria» aveva autorizzato la pubblicazione delle restanti 80 a condizione che tale pubblicazione avvenisse per un servizio fotografico *glamour* su riviste di prestigio internazionale.
- L'attrice sosteneva che i convenuti, disattendendo quanto previsto nella «liberatoria», avevano fatto pubblicare alcune delle fotografie, i cui negativi erano stati distrutti, in riviste non di prestigio internazionale, ma in settimanali conosciuti a livello nazionale o sconosciuti con ciò violando i suoi diritti della personalità anche economica tutelati dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 l.d.a.

# Caso

*Svolgimento del processo.* — Dal gennaio 1972 al gennaio 1973 veniva pubblicata sul mensile la « Tribuna degli investimenti » (edita in Lugano e venduta anche in Italia) una serie di articoli concernenti il fondo comune di investimento immobiliare denominato « Europrogramme International 1969 » gestito dalla soc. I.F.I. (Interfininvest) con sede a Chiasso (Svizzera) e collocato in Italia dalla s.p.a. Europrogramme Service Italia con sede in Milano.

# Caso

Queste due società nel marzo 1973 convenivano avanti al Tribunale di Milano il Finanz Information Etablissement con sede in Vaduz (Liechtenstein) quale editore e proprietario della « Tribuna degli investimenti », il dott. Silvio Nino Granzotti quale redattore responsabile della pubblicazione suddetta, nonché la soc. Invest-Diffusion di Lugano, di cui il Granzotti era legale rappresentante e presso cui era la sede della rivista stessa (e di cui era quindi in sostanza la stampatrice), lamentando il carattere denigratorio di tali articoli nei confronti di esse attrici, sostenendo che tale denigrazione integrava gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2, c. c. o, in subordine, l'illecito ex art. 2043 c.c. e chiedendo l'inibitoria della campagna di stampa contro di essi condotta dai convenuti, la condanna in solido al risarcimento del danno e tutti i provvedimenti conseguenziali.

# L'ordine del ragionamento

1. I diritti della personalità
2. Diritti della personalità: dalla riservatezza all'identità personale e allo sfruttamento commerciale della notorietà; il bilanciamento con il diritto di cronaca
3. Esercizi, casi e problemi

# 1. Categoria dei sistemi di civil law: una definizione (Resta)

- Una definizione (Resta, 2007): “I diritti soggettivi aventi ad oggetto attributi della personalità fisica ed immateriale e connotati, sul piano del regime giuridico, da caratteri antitetici rispetto a quelli tipici dei diritti patrimoniali”

# 1. Caratteristiche nell'elaborazione tradizionale

## **Patrimoniali**


- Alienabili
- Rinunciabili
- Trasmissibili per via successoria
- Prescrittibili (ma v. proprietà)
- Surrogabili

## **Della personalità**

- Inalienabili
- Irrinunciabili
- Intrasmisibili
- Imprescrittibili
- Insurrogabili

# 1. Nei paesi di common law (in particolare, USA)

- Prospettiva rimediale
- Privacy
- Information Privacy Law



# 1. Resta (2014): le tre stagioni

- Infanzia dalla metà del 1800 fino al codice civile del 1942
- Adolescenza dal 1942 fino al 2000
- Maturità dal 2000 in poi

# 1. La Belle Époque e la rivoluzione industriale

## Le bal ou une soirée élégante par Victor Gabriel Gilbert



McNeven, J., The transept from the Grand Entrance, Souvenir of the Great Exhibition, William Simpson (lithographer), Ackermann & Co. (publisher), 1851, V&A



# 1. Snap Camera and Yellow Journalism



**\$50,000 REWARD.—WHO DESTROYED THE MAINE?—\$50,000 REWARD.**

EDITION FOR GREATER NEW YORK  
**NEW YORK JOURNAL**  
 AND ADVERTISER.

NO. 3,372 THURSDAY, FEBRUARY 17, 1904. 10 PAGES. PRICE ONE CENT

**DESTRUCTION OF THE WAR SHIP MAINE WAS THE WORK OF AN ENEMY**


**\$50,000!** Assistant Secretary Roosevelt Convinced the Explosion of the War Ship Was Not an Accident. **\$50,000!**

**\$50,000 REWARD!** For the Detection of the Perpetrator of the Maine Outrage! **\$50,000 REWARD!** For the Detection of the Perpetrator of the Maine Outrage!

The Journal Offers \$50,000 Reward for the Conviction of the Criminals Who Sent 258 American Sailors to Their Death. Naval Officers Unanimous That the Ship Was Destroyed on Purpose.

**NAVAL OFFICERS THINK THE MAINE WAS DESTROYED BY A SPANISH MINE.**

Hidden Mine or a Sunken Torpedo Believed to Have Been the Weapon Used Against the American Man-of-War—Officers and Men Tell Thrilling Stories of Being Blown Into the Air Amid a Mass of Shattered Steel and Exploding Shells—Survivors Brought to Key West Scout the Idea of Accident—Spanish Officials Protest Too Much—Our Cabinet Orders a Searching Inquiry—Journal Sends Divers to Havana to Report Upon the Condition of the Wreck.



# 1. Warren, Brandeis (1890): the right to privacy

## HARVARD LAW REVIEW.

---

---

VOL. IV.

DECEMBER 15, 1890.

NO. 5.

---

---

### THE RIGHT TO PRIVACY.

“ It could be done only on principles of private justice, moral fitness, and public convenience, which, when applied to a new subject, make common law without a precedent ; much more when received and approved by usage.”

WILLES, J., in *Millar v. Taylor*, 4 Burr. 2303, 2312.

**T**HAT the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law ; but it has been found necessary from time to time to define anew the exact nature and extent of such protection. Political, social, and

# 1. Warren e Brandeis

- Il common law, nella sua eterna giovinezza, riconosce nuovi diritti a fronte di cambiamenti politici, sociali ed economici (dal battery, all'assault, al nuisance, allo slander e al libel; dalla property sulle cose tangibili alla property sulle opere dell'ingegno)
- Ciò accade anche per quel che Judge Cooley definisce the right “to be let alone”

# 1. Warren & Brandeis (1890)



Recent inventions and business methods call attention to the next step which must be taken for the protection of the person, and for securing to the individual what Judge Cooley calls the right “to be let alone.”<sup>4</sup> Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of private and domestic life; and numerous mechanical devices threaten to make good the prediction that “what is whispered in the closet shall be proclaimed from the house-tops.” For years there has been a

# 1. Warren e Brandeis

- Nuove invenzioni tecnologiche (Kodak snap camera 1884 e fotografie istantanee) ed aggressivi modelli di business (yellow journalism) minacciano il cittadino che a fronte dell'intensità e della complessità della vita moderna si ritaglia spazi privati e possono causare danni da mental pain and distress anche più gravi di quelli derivanti da lesioni fisiche
- L'immoralità del gossip
- Il bisogno di tutelare “the right to be let alone”

# 1. Warren e Brandeis

- La base di un generale diritto alla privacy va rintracciata nei principi di common law che presidiano la proprietà artistica ed intellettuale (il diritto di inedito)
- Il common law riconosce ad ogni individuo il diritto di determinare in quale misura i propri pensieri, sentimenti ed emozioni possano essere comunicati ad altri

# 1. Un terreno fertile (la proprietà intellettuale; il diritto industriale)

- Brevetti per invenzione
- Diritti d'autore su opere dell'ingegno
- Marchi e segni distintivi della persona come il nome o l'immagine

# 1. Ruolo creativo della giurisprudenza

- Dottrina tedesca circola nella dottrina italiana
- La giurisprudenza inizia l'opera di creazione dei diritti della personalità sulla scorta della dottrina italiana (e tedesca)
- Il codice civile del 1865 taceva sulla materia, ma aveva la clausola generale di responsabilità civile (l'art. 1151 c.c. 1865 ricalcato sul modello del codice civile francese)

# 1. Codice civile 1942

- Nome (art. 7-9 c.c.); immagine (art. 10 c.c.); atti di disposizione del corpo (art. 5 c.c.); diritto morale d'autore (art. 2577 c.c.)
- L'art. 2059 c.c. e la lettura restrittiva (il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge = solo nei casi di reato)
- Paradosso: definizioni legislative e restrizioni (interpretative) sul piano risarcitorio

# 1. La legge sul diritto d'autore del 1941

- Tutela del diritto morale (art. 20 l. 633/1941)
- Tutela delle corrispondenze epistolari (art. 93, l. 633/41)
- Tutela dell'immagine, ritratto della persona (art. 96-97, l. 633/41)

# 1. La rivoluzione del diritto privato italiano

- Anni '60/70
- Interpretazione costituzionalmente orientata del diritto privato (in particolare, del codice civile): ad es. art. 2059 c.c.
- Espansione della tutela

# 1. Le fonti normative superiori del dopoguerra

- Costituzione italiana (1948)
- Dichiarazione Universale Diritti Umani (1948)
- Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (1950)
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000-2007)

# 1. Inviolabilità, dignità e clausola sociale (Costituzione italiana)

**Art. 2 Cost.:** La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia come **singolo**, sia nelle **formazioni sociali** ove si svolge la sua **personalità**, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di **solidarietà** politica, economica e **sociale**.

**Art. 3 Cost.:** Tutti i cittadini hanno pari **dignità sociale** e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

# 1. Proprietà, iniziativa economica (defondamentalizzate), dignità e clausola sociale (Costituzione italiana)

## Art. 41

- L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'**utilità sociale** o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla **dignità umana**.
- La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a **fini sociali**.

## Art. 42

- La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
- La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la **funzione sociale** e di renderla accessibile a tutti.
- La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
- La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

# 1. Dignità umana e inviolabilità (Carta dei Diritti Fondamentali UE)

## Articolo 1 **Dignità umana**

La **dignità umana è inviolabile**. Essa deve essere rispettata e tutelata.

# 1. Libertà di impresa, proprietà e proprietà intellettuale fondamentalizzate (CDFUE)

## **Articolo 16** Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

## **Articolo 17** Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

# 1. Salvi [2021]. L'invenzione della proprietà

- “Di fronte al deperimento dei valori novecenteschi **il neoproprietarismo propone oggi il valore della dignità umana, e lo pone alla base del potere, affidato soprattutto ai giudici, di operare il «bilanciamento» tra diritti e interessi**, cioè di decidere in un senso o nell'altro conflitti sociali e politici. Il valore della dignità umana sarebbe il criterio assiologico che consente di «bilanciare» tutti gli altri valori. **È difficile, per le ragioni che diremo, condividere questa tesi.**”



# 1. La stagione della maturità e i mutamenti profondi

- Cambiamenti delle categorie: dalla riservatezza alla protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003 → Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) (Pascuzzi, 2020)
- Nuove forme di tutela; la tutela multilivello; la dimensione collettiva del rischio; la tutela preventiva (diritto pubblico e diritto privato); le misure tecnologiche e la privacy by design
- Nuovo sistema delle fonti: il diritto sovranazionale; contratti, regole tecnologiche

# 1. La persona vs [e] il mercato

- Commodification (mercificazione)
- La persona come impresa → ad es. influencer
- La persona come merce, la persona come materia prima

## 2. Caso



*Figura 12-1: Copertine di «Gente», anno 1968*

## 2. Caso (1975)

- Sul nr. 29 del 1968 del periodico “Gente” appariva un servizio fotografico realizzato con teleobiettivo, da cui risultavano ripresi in vari atteggiamenti, ed anche mentre si baciavano, il regista Franco Indovina e la principessa Soraya Esfandiari nell’interno della villa di quest’ultima
- La principessa Esfandiari agisce contro la società Rusconi, editrice di “Gente”, per violazione del domicilio, del diritto alla riservatezza e del diritto all’immagine con pregiudizio al decoro, onore e reputazione

## 2. Il problema più rilevante

- Esiste nell'ordinamento italiano il diritto alla riservatezza, da intendersi come tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificate da interessi pubblici preminenti?

## 2. Una possibile soluzione (Cass. 27 maggio 1975 n. 2129)

- Il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico [ma v. *fattispecie, n.d.r.*], non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificate da interessi pubblici preminenti.

## 2. Argomenti

- Il principio stabilito dall'art. 41, comma secondo, Cost. secondo cui l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con **l'utilità sociale**, viene a convalidare ulteriormente la conclusione che, nel **bilanciare i contrapposti interessi**, deve ritenersi che **l'utilizzazione dell'immagine altrui per scopi prettamente commerciali** cede di fronte alla **mancaza di una vera utilità sociale** ed al **pregiudizio** per la **libertà** e la **dignità** della persona umana

## 2. Argomenti

- Questa Corte aveva ravvisato **nell'art. 2 Cost.** l'unico fondamento del diritto assoluto di personalità, che risulta violato dalla divulgazione di notizie della vita privata. Alla critica, secondo cui l'art. 2 enuncia solo in via generale la tutelabilità di diritti inviolabili, che trovano il loro riconoscimento effettivo in altre specifiche norme, deve precisarsi che questa Corte - deducendo dal citato articolo il « diritto erga omnes alla **libertà di autodeterminazione** » - intendeva porre l'accento - più che sul riferimento ai diritti inviolabili - sull'espressione della norma che riconosce all'uomo **il rispetto della sua personalità**, come singolo e nelle formazioni sociali ove tale personalità si svolge.

## 2. Argomenti

- Un duplice spunto di convalida al diritto di riservatezza si trae anche **dall'art. 3 Cost.** sia perché, riconoscendosi la **dignità sociale** del cittadino, si rende necessaria una **sfera di autonomia** che garantisca tale dignità, sia in quanto rientrano nei limiti di fatto della libertà ed eguaglianza dei cittadini anche quelle menomazioni cagionate dalle indebite ingerenze altrui nella sfera di autonomia di ogni persona. E, sotto questo profilo, va ricordata anche **la inviolabilità della libertà personale (art. 13)**, intesa questa in un senso più ampio della libertà meramente fisica.

## 2. Principio di diritto

- In accoglimento, quindi, dell'ottavo motivo del ricorso principale - pur non essendo opportuno dare del diritto alla riservatezza rigide descrizioni analitiche di impaccio alla necessaria duttilità dei suo preciso contenuto e alle esigenze degli ambienti, delle zone e dei tempi - può affermarsi che tale diritto **consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione e il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti.**

## 2. Preture degli anni '70 e '80

- Al centro di molti provvedimenti c'è la reazione contro la deformazione delle opinioni politiche
- La giurisprudenza pretorile è consacrata nel 1985 dalla Cassazione nel caso Veronesi (che però non riguarda opinioni politiche)



**Cerco un marito  
che crede nella famiglia  
e non nel divorzio.**

ESTERIO

rispondi **Si**  
per annullare  
la legge-divorzio



**SI**  
**ALLA FAMIGLIA**



**SI**  
**ALLA VITA**

# 2. Referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio

**AVVENIRE**

14 maggio 1974

**ANCHE SE MILIONI DI ITALIANI HANNO VOTATO CONTRO IL DIVORZIO**

## HANNO PREVALSO I «NO»

**Impegnarsi a fondo per la famiglia**

**La DC, attraverso il segretario politico Fanfani, dichiara omaggio alla sacralità popolare e condanna l'oltranzismo di retrocessione nel governo. I primi commentari sulle dichiarazioni fatte**

**LE SUE PAROLE SONO STATE RICAMBIATE IN UNA STAMPA DEL SPIONALE**

### Tutti i partiti hanno seguito



Quotidiano / Anno LV / N. 131 (1974) / L. 100

Portate questo numero in tutte le case

**l'Unità**

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Tutti al lavoro per la diffusione

**Oltre il 59 per cento ai NO: il popolo italiano fa prevalere la ragione, il diritto, la civiltà**

# Grande vittoria della libertà

Rispetto ai voti ottenuti dai partiti divorzisti nel 1972 il largo schieramento del «no» ha ottenuto un incremento del 7 per cento - Le forze del «sì» hanno perso oltre due milioni e mezzo di voti - Da dove vengono le forze del «no»: dalle regioni «rosse» e dalle zone bianche, dalle metropoli e dalle campagne, dal Nord e dal Centro, il passante balza in avanti dal Mezzogiorno, l'avanzata in Sicilia e in Sardegna dove sono state ribaltate le posizioni - Le dichiarazioni degli esponenti delle forze che hanno sostenuto il «no» sottolineano il grande significato positivo del voto

**DICHIARAZIONE DI BERLINGUER**

Il risultato generale del referendum è una grande vittoria della libertà e della democrazia. Il «no» ha prevalso con un margine eccezionale. Questo risultato è il frutto di una grande mobilitazione popolare, di una grande partecipazione civica. Il «no» ha prevalso perché il popolo italiano ha capito che il divorzio è una legge che ha fatto bene, che ha dato libertà a milioni di italiani. Il «no» ha prevalso perché il popolo italiano ha capito che il divorzio è una legge che ha fatto bene, che ha dato libertà a milioni di italiani.

**COMUNE DI ROMA**

REFERENDUM	
NO	1.146.205 68,06%
SI	538.156 31,94%

**POLITICHE '72**

Divorzisti	886.126 51,37%
Antidivorzisti	838.600 48,63%

**PROVINCIA DI ROMA**

REFERENDUM	
NO	272.734 63,15%
SI	159.131 36,85%

**POLITICHE '72**

Divorzisti	238.160 55,1%
Antidivorzisti	192.431 44,9%

**I primi commenti di esponenti politici e sindacali**

Il voto è una grande vittoria della libertà e della democrazia. Il «no» ha prevalso con un margine eccezionale. Questo risultato è il frutto di una grande mobilitazione popolare, di una grande partecipazione civica. Il «no» ha prevalso perché il popolo italiano ha capito che il divorzio è una legge che ha fatto bene, che ha dato libertà a milioni di italiani.

## 2. Camera dei deputati

- <https://www.camera.it/pictures/gallerie/referendumDivorzio/>



The screenshot shows a webpage from the Italian Chamber of Deputies. At the top left is the logo of the Camera dei deputati. The main title is "Il Referendum sul divorzio 12—13 maggio 1974." Below it, the date "12 maggio 2014" and the source "Camera dei deputati" are listed. A horizontal line separates the header from the main content. Below the line, there are two navigation options: "L'EVENTO" and "I FILMATI". The main content is divided into two columns. The left column is titled "La scheda referendaria" and contains the date "12—13 maggio 1974". The right column is titled "La propaganda nei manifesti". In the center, there is a facsimile of a referendum ballot. The ballot is yellow and has the text "REFERENDUM POPOLARE per l'attuazione della legge 1° dicembre 1970, n. 896" at the top. Below that, it says "FAC-SIMILE". The question on the ballot is "Votata che sia abrogata la legge 1° dicembre 1970, n. 896, «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.»". At the bottom of the ballot, there are two large boxes labeled "SI" and "NO". A "Screenshot" button is visible in the bottom right corner of the image.

## 2. Pretura Roma 6 maggio 1974, in Foro it., 1974, I, 1806

- Campagna abrogazionista per il referendum sul divorzio
- Due persone (uomo e donna) vengono fotografate e la loro immagine viene inserita nel manifesto della campagna abrogazionista
- Le due persone ricorrono, lamentano il fatto di non essere sposati e di essere a favore del divorzio

## 2. Pretura Roma 6 maggio 1974

- Il diritto all'identità personale
- “l'ordinamento giuridico tutela il diritto di ciascuno a non vedersi disconosciuta la **paternità delle proprie azioni**, nel più ampio significato, e, soprattutto, **a non sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie, a non vedersi, cioè, travisare la propria personalità individuale”**

## 2. Cosa vedete nelle foto?



He's one of the busiest men in town. While his door may say *Office Hours 2 to 4*, he's actually on call 24 hours a day.

The doctor is a scientist, a diplomat, and a friendly sympathetic human being all in one, no matter how long and hard his schedule.

According to a recent Nationwide survey:

### MORE DOCTORS SMOKE CAMELS THAN ANY OTHER CIGARETTE

DOCTORS in every branch of medicine—113,597 in all—were queried in this nationwide study of cigarette preference. Three leading research organizations made the survey. The gist of the query was—What cigarette do you smoke, Doctor?

*The brand named most was Camel!*

The rich, full flavor and cool mildness of Camel's superb blend of costlier tobaccos seem to have the same appeal to the smoking tastes of doctors as to millions of other smokers. If you are a Camel smoker, this preference among doctors will hardly surprise you. If you're not—well, try Camels now.

**CAMELS** Costlier Tobaccos

Your "T-Zone" Will Tell You...

**T for Taste . . .  
T for Throat . . .**

that's your proving ground for any cigarette. See if Camels don't suit your "T-Zone" to a "T."

W. J. Barnhill, Richmond, Virginia; William Reiter, N. Y.



Leggerezza amica.

Leggerezza amica significa di Mild Seven. Perché, grazie al suo esclusiva ebbi bilanciamento, infatti, è dolce e leggera. (E garantisce un fumo più fresco e, quindi, meno irritante.) Mild Seven, però, non è soltanto amica della leggerezza, ma anche del gusto e dei momenti eccezionali di vita attiva e di riposo.

Mild Seven. Una leggerezza che si accompagna in tutte le età della giornata.

## 2. Caso e problema

- L'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori e il prof. Umberto Veronesi fanno causa a un'impresa produttrice di sigarette esponendo che sulla stampa periodica era stato pubblicato un inserto di pubblicità cosiddetta redazionale per promuovere la vendita delle sigarette "Milde Sorte", nel quale, tra l'altro, si leggeva che "secondo il prof. Umberto Veronesi, direttore dell'Istituto dei tumori di Milano, questo tipo di sigarette riducono quasi della metà il rischio del cancro"
- Problema: esiste un diritto all'identità personale autonomo e distinto da altri diritti della personalità?

## 2. Caso. Una possibile soluzione (Cass. 1985, n.3769, in Foro it., 1985, I, 2211)

- Nell'ordinamento italiano sussiste, in quanto riconducibile all'art. 2 cost. e deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome, il diritto all'identità personale, quale **interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc.** (nella specie: dal testo di un'intervista resa ad un settimanale dal direttore dell'istituto tumori di Milano, era stata estrapolata, per poi esser riprodotta in un inserto di pubblicità redazionale, un'affermazione circa la minor nocività di sigarette leggere; sulla base del principio dianzi riportato, è stata confermata la condanna generica di risarcimento del danno a carico della società produttrice delle sigarette reclamizzate, nonché dell'agenzia pubblicitaria).

## 2. Argomenti

- Ritiene la corte che **il fondamento giuridico-positivo della tutela** all'interesse dell'intangibilità dell'identità personale **debba individuarsi**, conformemente ad un indirizzo di dottrina che va sempre più diffondendosi, **nell'art. 2 Cost.**, il quale dispone che «la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità».

## 2. Argomenti

- Tale norma costituzionale [art. 2 Cost.] **non ha una funzione meramente riassuntiva** dei diritti espressamente tutelati nel testo costituzionale od anche di quelli inerenti alla persona umana prevista nel codice civile; essa **si colloca al centro dell'intero ordinamento** costituzionale ed assume come punto di riferimento la persona umana nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, materiali e spirituali.

## 2. Argomenti

- Appunto perciò la norma non può avere un compito soltanto riepilogativo; **essa costituisce una clausola aperta e generale** di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana **ed è idonea di conseguenza ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi emergenti** della persona umana purché essenziali della medesima.

## 2. Il right of publicity

- *Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.*, 202 F.2d 866 (2d Cir. 1953) (Judge Jerome Frank)
- Lo sfruttamento commerciale della propria immagine (Nimmer distinzione dal right to privacy)

## 2. Museum of Intellectual Property (Created and maintained by Eric E. Johnson, University of Oklahoma)



## 2. [Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc, 202 F.2d 866 \(2d Cir. 1953\)](#)

- «We think that, **in addition to and independent of that right of privacy** (which in New York derives from statute), a man has **a right in the publicity value of his photograph**, *i. e.*, the right to grant the exclusive privilege of publishing his picture, and that such a grant may validly be made "in gross," *i. e.*, without an accompanying transfer of a business or of anything else. Whether it be labelled a "property" right is immaterial; for here, as often elsewhere, the tag "property" simply symbolizes the fact that courts enforce a claim which has pecuniary worth».

## 2. Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc, 202 F.2d 866 (2d Cir. 1953)

- «**This right might be called a "right of publicity."** For it is common knowledge that many prominent persons (especially actors and ball-players), far from having their feelings bruised through public exposure of their likenesses, would feel sorely deprived if they no longer received money for authorizing advertisements, popularizing their countenances, displayed in newspapers, magazines, busses, trains and subways. This right of publicity would usually yield them no money unless it could be made the subject of an exclusive grant which barred any other advertiser from using their pictures.».

## 2. Caso

- Il ritratto di un noto stilista viene adoperato, insieme ad una sua dichiarazione, per una campagna pubblicitaria su alcune riviste di moda senza il suo consenso. Lo stilista agisce in giudizio per la tutela civile della sua immagine.



## 2. Il problema

- La riproduzione dell'immagine di persona notoria, effettuata a fini pubblicitari senza il suo consenso, costituisce lesione del diritto esclusivo sul proprio ritratto?

## 2. Una possibile soluzione ([Cass. 2 maggio 1991, n. 4785](#))

- «La riproduzione dell'immagine di persona notoria, effettuata a fini pubblicitari senza il suo consenso, costituisce lesione del diritto esclusivo sul proprio ritratto (nella specie, il ritratto dello stilista Armani era stato adoperato, insieme ad una sua dichiarazione, per una campagna pubblicitaria senza il suo consenso)».

## 2. Argomento

- «Tutte le eccezioni previste nell'art. 97 legge sul diritto di autore sono ispirate ad esigenze di carattere pubblico, o comunque di interesse collettivo».

## 2. Argomento

- «La legge non stabilisce semplicemente che è libera la pubblicazione del ritratto di una persona notoria, ma che la divulgazione del ritratto di una persona notoria, ma che la divulgazione è libera quando è **giustificata** dalla notorietà del ritrattato. L'impiego del termine giustificazione è significativo».

## 2. Argomento

- «La divulgazione del ritratto di persona notoria è dunque lecita non per il fatto in sé che la persona ritrattata possa dirsi notoria, ma se ed in quanto risponda ad **esigenze di pubblica informazione**, sia pure in senso lato; quando cioè esclusiva ragione della diffusione sia quella di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che di questa persona vengono date al pubblico».

## 2. Argomento

- «È noto infatti (e nel caso specifico è stato provato) che il titolare dello ius arcendi, quando è persona specialmente ed in alcuni ambienti conosciuta, tende ad ottenere vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della propria immagine a scopi pubblicitari».

## 2. Argomenti

- «Non è dubbio, pertanto, che chiunque abusivamente pubblici a fini di pubblicità commerciale il ritratto di uno di questi soggetti, **gli sottrae in tutto od in parte la possibilità dello sfruttamento remunerato dell'immagine, arrecandogli un danno di natura indubbiamente patrimoniale**».

## 2. Argomenti

- «Tale abusiva pubblicazione, infatti, lo pone nella condizione di non potere più offrire l'uso del proprio ritratto per la pubblicità di prodotti o servizi analoghi e di avere difficoltà a commercializzare al meglio la propria immagine anche con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi».

## 2. Argomenti

- «Il valore commerciale dell'immagine sta anche, se non essenzialmente, nella rarità dell'uso di essa; davvero si può usare per questa situazione, il termine di annacquamento, di recente utilizzato nella materia dei segni distintivi ed in specie del marchio di impresa».

# Caso

- Con atto di citazione notificato il 3 settembre 2020, Selvaggia Sfrontarelli esponeva che era stata protagonista femminile del film «Il lucchetto»; che aveva stipulato un contratto col produttore con cui le era stato riconosciuto «il diritto di approvazione sulle foto di scena che la riguardano» (clausola n. 20); che nel n. 11, del novembre 2020, del mensile «Tutti nudi», edito dalla convenuta s.p.a. XXX Editrice, era contenuto un servizio di otto pagine sul film da lei interpretato, con otto fotografie che la ritraevano in pose di nudo integrale; che non aveva mai consentito alla utilizzazione di dette fotografie. Preciso che tale fatto costituiva illecito a suo danno da cui erano derivati danni non patrimoniali e pregiudizi suscettibili di valutazione economica, la Sfrontarelli conveniva dinanzi al Tribunale di Trento la s.p.a. XXX Editrice chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di Euro 8.000.000.

## 2. CORTE D'APPELLO DI ROMA; sentenza, 8 settembre 1986, Foro it., 1987, I, 919

- Il consenso prestato all'uso di foto di scena da parte del soggetto ritrattato (nella specie, Stefania Sandrelli) deve ritenersi limitato alle utilizzazioni aventi finalità promozionali e di pubblicizzazione dell'opera cinematografica («La chiave»); pertanto, non può farsi risalire a tale consenso, e non può ritenersi lecita, la pubblicazione da parte di una rivista di alcune di dette foto allorquando tale operazione sia stata contraddistinta da un'autonoma rilevanza economica, priva di ogni nesso di strumentalità con lo sfruttamento dell'opera cinematografica.

## 2. CORTE D'APPELLO DI ROMA; sentenza, 8 settembre 1986, Foro it., 1987, I, 919

- Le deroghe al divieto generale di divulgazione del ritratto senza il consenso dell'interessato, contenute nell'art. 97 l. 633/41, trovano applicazione solo ove si accerti che la pubblicazione risponde ad uno specifico interesse pubblico all'informazione, prevalente rispetto alla tutela esclusiva dell'immagine (nella specie, è stata ritenuta illecita la pubblicazione, da parte della rivista «Playmen», di alcune foto di scena, tratte dal film «La chiave», ritraenti la protagonista principale in pose di nudo integrale poiché, pur trattandosi di un personaggio noto, l'operazione soddisfaceva soltanto l'interesse, evidentemente non tutelato dall'ordinamento, alla conoscenza delle più riposte parti anatomiche dell'attrice).

## 2. Caso

- La nota attrice Aurelia Montini conviene in giudizio davanti al Tribunale di Bari il fotografo Carlo De Scattis e la s.p.a. XXX Editrice esponendo che, dopo essersi fatta fotografare parzialmente nuda aveva distrutto 300 fotografie e con «liberatoria» aveva autorizzato la pubblicazione delle restanti 80 a condizione che tale pubblicazione avvenisse per un servizio fotografico *glamour* su riviste di prestigio internazionale.
- L'attrice sosteneva che i convenuti, disattendendo quanto previsto nella «liberatoria», avevano fatto pubblicare alcune delle fotografie, i cui negativi erano stati distrutti, in riviste non di prestigio internazionale, ma in settimanali conosciuti a livello nazionale o sconosciuti con ciò violando i suoi diritti della personalità anche economica tutelati dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 l.d.a.

## 2. CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza, 01-09-2008, n. 21995

- È illecita la pubblicazione di ritratti fotografici in violazione dei limiti soggettivi od oggettivi, questi ultimi relativi alle modalità di divulgazione, cui il titolare del diritto all'immagine ha subordinato il proprio consenso alla pubblicazione medesima (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la liceità della pubblicazione di fotografie di una nota attrice parzialmente nuda senza accertare se avesse avuto luogo su riviste di prestigio internazionale, requisito cui pure la persona ritratta aveva subordinato il proprio consenso alla pubblicazione).

## 2. La Cassazione e il c.d. **decalogo del giornalista** ([Cass. 1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711](#))

- Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni:
  1. **utilità sociale** dell'informazione;
  2. **verità** oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca;
  3. **forma civile dell'esposizione** dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.

## 2. Cass. 1984, n. 5259 - Argomenti

Nel caso in esame non v'è dubbio che, come riconosciuto dai giudici di merito, le notizie e i commenti diffusi sulla « Tribuna degli investimenti » in relazione all'Europrogramme rispondessero al requisito *sub* 1) e, quindi, sussistesse il diritto del giornalista ad informare il lettore con notizie e commenti relativi al predetto oggetto.

Ma gli stessi giudici di merito hanno pure accertato che il redattore degli articoli di giornale dei quali qui trattasi trasgredì, piú volte e gravemente, sia il dovere relativo alla verità, sia quello relativo alla forma civile della critica.

## 2. Cass. 1984, n. 5259 - Argomenti

I. - La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è piú tale se è « mezza verità » (o, comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è piú pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la piú chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la piú facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sí, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.

## 2. Cass. 1984, n. 5259 - Argomenti

II. - La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l'insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all'autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione.

## 2. Cass. 1984, n. 5259 - Argomenti

3) Forma civile dell'esposizione (continenza formale):

a) Sottinteso sapiente

b) Accostamenti suggestionanti

c) Tono sproporzionalmente e sdegnato

d) Vere e proprie insinuazioni

## 2. Luciani (2019)

- «Ebbene: criteri di questo genere [il decalogo del giornalista], concepiti per disciplinare l'attività di operatori professionali del settore dell'informazione, in realtà si prestano a essere usati - con i dovuti aggiustamenti - nei confronti delle manifestazioni del pensiero anche dei comuni cittadini, perché la loro elaborazione fa leva su esigenze connesse a valori generali del sistema costituzionale, che reclamano non meno generale protezione».

## 3. Caso ed esercizio

- Un quotidiano pubblica una fotografia di una persona imputata in stato di detenzione. La fotografia la ritrae in una posa in cui sono visibili le manette.
- La persona agisce davanti al giudice civile per tutelare le proprie ragioni.
- Qual è il problema giuridico?
- Qual è la soluzione?

# 3. Caso ed esercizio

- Cerca dei precedenti giurisprudenziali (decisioni di giudici, tribunali, corti italiane) che possano aiutare a formulare e risolvere il problema giuridico
- Se trovi uno o più precedenti spiega la tecnica di ricerca e la fonte che hai utilizzato

### 3. Esercizio

- Confronta Cass. 1984, n. 5259 sul c.d. decalogo del giornalista con il [Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti](#) attualmente in vigore
- Coincidono? Ci sono differenze?

# 3. Esercizio

- Compara Cass. 1984, n. 5259 sul c.d. decalogo dei giornalisti e [New York Times Co. v. Sullivan](#), 376 U.S. 254 (1964)
- Quali sono le analogie? Quali sono le differenze?

# Letture

- R. Caso, [La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato. Seconda Edizione](#), Milano, [Ledizioni](#), 2025, Capitoli 12 e 13

Roberto Caso

La società della mercificazione  
e della sorveglianza:  
dalla persona ai dati

*Casi e problemi di diritto privato comparato  
Seconda Edizione*



Ledizioni   
The Innovative LEDpublishing Company

# Lecture

- Massimo Luciani (2019), La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato – Italia



---

La libertà di  
espressione,  
una prospettiva di  
diritto comparato

---

Italia

---

# Roberto Caso

E-mail:

[roberto.caso@unisalento.it](mailto:roberto.caso@unisalento.it)

Web:

<https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/roberto.caso?inheritRedirect=true>

<https://www.robertocaso.it/>

# Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633